



## COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO - Piazza della Repubblica n. 35  
47030 Sogliano al Rubicone (FC)- Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

ALLEGATO all'avviso – schema di convenzione

### **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE E I CENTRI ESTIVI PRIVATI ATTIVI NELL'ESTATE 2026 PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE – SCHEMA TIPO.**

L'ente Comune di Sogliano al Rubicone (di seguito solo Comune), con sede in Piazza della Repubblica a. 35, C.F. 81007720402 e P. IVA 01235680400, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico Dott.ssa Elena Lanzoni nata a ..... il ..... CF: ....., domiciliato/a ..... ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente

### **E**

..... (di seguito solo Gestore), con sede legale in ....., via .....  
CF ....., rappresentata da ..... nato/a a ..... il .....,

Richiamati:

- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 14/04/2026, con la quale l'Amministrazione ha deciso di supportare le famiglie residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone nel periodo estivo 2026 mediante l'attivazione di una misura di abbattimento della retta di frequenza dei centri estivi, coerente con l'intervento regionale del "*Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita lavoro: sostegno per le famiglie alla frequenza di centri estivi anno 2026*" di cui alla DGR n. 368/2026 (ove presente) e finalizzata al sostegno organizzativo delle famiglie;

Premesso che la succitata deliberazione la Giunta comunale ha stabilito le linee di indirizzo della misura, compresi i requisiti per l'accesso all'agevolazione, l'entità della misura, le modalità di applicazione ed erogazione delle somme;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 397/2026 con la quale è stato approvato il seguente schema di convenzione tra l'Amministrazione comunale e il Gestore del centro estivo denominato .....

**TUTTO CIÒ PREMESSO,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e il Gestore del centro estivo privato che ha presentato regolare domanda di convenzionamento e che è risultato inserito nell'elenco dei centri estivi privati i cui iscritti, residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone e con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (nati dal 01/01/2012 al 31/12/2023), hanno diritto all'abbattimento della retta di frequenza a carico delle famiglie.

**ART. 2 - FINALITÀ E DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA**

Il Comune di Sogliano intende sostenere la frequenza dei centri estivi mediante convenzionamento con i servizi educativi e ricreativi a favore dei minori residenti, con conseguente abbattimento della retta a carico delle famiglie.

Destinatari dell'agevolazione:

- Bambini e ragazzi residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, senza distinzione di condizione economica o occupazionale dei genitori;
- Età compresa tra 3 e 14 anni (nati dal 01/01/2012 al 31/12/2023), indipendentemente dalla data di compimento entro l'anno.

L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente a fronte della frequenza effettiva del minore al centro estivo convenzionato.

**ART. 3 – AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E PERIODO DI RIFERIMENTO**

1. L'agevolazione tariffaria a favore delle famiglie, finalizzata all'abbattimento della retta settimanale di frequenza al centro estivo, è riconosciuta per ciascun bambino/ragazzo nella misura massima di € 80,00 a settimana.
2. L'agevolazione non copre eventuali quote di iscrizione né costi relativi a servizi aggiuntivi eventualmente previsti dal gestore del centro estivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pasti non inclusi nella retta, gite/uscite, trasporto/navetta, materiale didattico o attività opzionali.
3. L'agevolazione riconosciuta non può in alcun caso superare la retta settimanale effettivamente applicata dal gestore. Qualora la retta settimanale sia inferiore o pari a € 80,00, l'agevolazione sarà pari all'importo della retta medesima.
4. L'agevolazione è subordinata alla frequenza effettiva del minore al centro estivo e può essere fruita anche per settimane non consecutive, nonché presso centri estivi differenti, anche con rette diverse e con sede in Comuni diversi da quello di residenza, purché convenzionati formalmente con il Comune.
5. Il suddetto importo costituisce esclusivamente integrazione del corrispettivo del servizio (“integrazione-prezzo”) e non rappresenta contributo diretto alla famiglia;
6. L'erogazione dell'agevolazione avviene esclusivamente tramite integrazione del corrispettivo a favore del soggetto gestore convenzionato, che si impegna ad applicare direttamente la riduzione della retta alle famiglie aventi diritto.
7. L'agevolazione non è riconosciuta in caso di mancata frequenza del minore o di assenza di documentazione comprovante la presenza presso il centro estivo.

8. L'agevolazione costituisce integrazione del corrispettivo del servizio educativo e ricreativo reso dal soggetto gestore, ed è erogata a fronte della presentazione di report sulle presenze dei minori e sull'effettiva applicazione della riduzione tariffaria, secondo il modello predisposto dal Comune. Il riconoscimento economico al gestore è subordinato alla verifica della frequenza e della regolare erogazione del servizio secondo quanto previsto dalla convenzione.

#### **ART. 4 – CUMULABILITÀ CON ALTRI FINANZIAMENTI**

I minori beneficiari di agevolazioni o contributi erogati da soggetti pubblici o privati per la stessa tipologia di servizio, inclusi eventuali contributi regionali riconosciuti nell'ambito del "Progetto per il contrasto alle povertà educative e conciliazione vita-lavoro – sostegno alle famiglie alla frequenza di centri estivi anno 2026" della Regione Emilia-Romagna, non possono beneficiare dell'agevolazione comunale per le stesse settimane in cui è stato concesso un altro contributo. Per le restanti settimane, è possibile l'applicazione dell'agevolazione comunale di cui al presente indirizzo.

#### **ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI E CORRISPETTIVO DELL'AGEVOLAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di sostenere la frequenza dei centri estivi 2026 e garantire l'abbattimento della retta settimanale a carico delle famiglie, individuerà tramite avviso pubblico tutti i soggetti interessati all'organizzazione di centri estivi (associazioni, cooperative sociali, imprese, soggetti profit e no-profit, con o senza personalità giuridica) con i quali stipulare apposita convenzione.
2. L'agevolazione tariffaria per ciascun bambino/ragazzo è pari ad un massimo di € 80,00 a settimana, secondo quanto definito all'art. 2. Il soggetto gestore, sottoscrivendo la convenzione, si impegna ad applicare alle famiglie aventi diritto la riduzione della retta pari all'agevolazione riconosciuta.
3. Anche nel caso di pacchetti settimanali scontati, la riduzione applicata alla famiglia deve comunque corrispondere all'agevolazione prevista, calcolata sul costo effettivo del pacchetto.
4. Il Comune corrisponderà direttamente al soggetto gestore la somma corrispondente all'agevolazione per ciascun minore e per ciascuna settimana di frequenza, in modo che la riduzione della retta sia applicata alle famiglie al momento del pagamento.
5. L'obiettivo è agevolare la frequenza dei centri estivi, garantendo alle famiglie una scontistica immediata, e consentire la pianificazione della partecipazione per più settimane.
6. I soggetti gestori convenzionati devono:
  - curare l'organizzazione complessiva delle attività, sia sul piano educativo e progettuale che su quello amministrativo e organizzativo (raccolta iscrizioni, riscossione rette, assicurazioni, gestione del personale educativo e ausiliario, rapporti con fornitori di servizi, ecc.);
  - assumere a proprio carico l'organizzazione e la gestione del servizio di centro estivo, impegnandosi ad applicare alle famiglie aventi diritto la riduzione della retta quale modalità operativa di erogazione del servizio convenzionato;
  - garantire la pubblicizzazione delle proprie iniziative riportando la dicitura: *"In collaborazione con il Comune di Sogliano al Rubicone – Assessorato alle Politiche Giovanili, Servizi Sociali, Scuola"*.
7. Il soggetto gestore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità e rendicontazione previsti dal Comune, inclusa la conservazione dei report sulle presenze dei minori e sull'applicazione dell'agevolazione, per eventuali verifiche amministrative o contabili.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE AL GESTORE**

1. Le somme dovute ai soggetti gestori convenzionati, a titolo di integrazione del corrispettivo del servizio educativo e ricreativo, saranno liquidate in due fasi:
  - a) Anticipo del 50% all'avvio delle attività, calcolato in base alle iscrizioni dei minori residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, previa presentazione:
    - di copia della SCIA presentata al Comune competente per sede del servizio (se diversa da Sogliano al Rubicone);
    - di una relazione tecnico-contabile analitica contenente tutti gli elementi utili alla definizione dell'anticipo, redatta secondo il modello predisposto dall'Ente, in cui vengono attestate le presenze dei minori residenti e l'effettiva applicazione dello sconto alle famiglie.
  - b) Saldo del 50% a conguaglio a conclusione delle attività, subordinato alla verifica della realizzazione dei programmi e delle attività conformi al progetto depositato e alla presentazione, entro il 30.09.2026, di una relazione tecnico-contabile analitica finale, sempre redatta secondo il modello predisposto dall'Ente, con indicazione delle presenze effettive dei minori e dell'applicazione dell'agevolazione tariffaria.
2. Le somme riconosciute dal Comune ai soggetti gestori costituiscono integrazione del prezzo del servizio reso all'utenza e devono intendersi importi omnicomprensivi, comprensivi di ogni eventuale onere fiscale, tributario o contributivo previsto dalla normativa vigente.
3. Il soggetto gestore resta esclusivamente responsabile del corretto inquadramento fiscale della propria attività, nonché della corretta applicazione del regime IVA o di eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente (tra cui, a titolo esemplificativo, art. 36-bis del D.L. 175/2023 o art. 4 del DPR 633/1972).
4. Le somme corrisposte devono essere fatturate con applicazione dell'aliquota IVA, salvo che le prestazioni verso gli utenti rientrino nelle esenzioni previste (art. 36-bis D.L. 175/2023) o fuori campo IVA (art. 4 D.P.R. 633/1972).
5. In nessun caso il soggetto gestore potrà:
  - richiedere al Comune somme ulteriori rispetto agli importi previsti dal presente avviso o dalla convenzione a titolo di IVA o altri oneri fiscali;
  - applicare alle famiglie rette maggiorate o rimodulate al fine di recuperare l'IVA o altri oneri fiscali connessi alla propria attività.
6. L'eventuale imponibilità IVA del servizio rientra nella responsabilità gestionale e fiscale del soggetto gestore, che dovrà tenerne conto nella determinazione delle proprie tariffe senza alterare l'entità dell'agevolazione tariffaria applicata alle famiglie.
7. La liquidazione delle somme avverrà previa presentazione di documento fiscale (fattura o ricevuta) trasmesso in formato elettronico secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, nel rispetto dei termini di pagamento previsti dal D.Lgs. 192/2012.
8. Il soggetto gestore dovrà inoltre presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il trattamento fiscale applicato alla propria attività di centro estivo.
9. Tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale dovrà essere conservata dal gestore e resa disponibile al Comune per eventuali controlli e verifiche, al fine di garantire piena trasparenza e tracciabilità dell'agevolazione.
10. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla documentazione amministrativa e contabile relativa al servizio erogato.

## **ART. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE**

1. I soggetti gestori privati di centri estivi (associazioni, cooperative sociali, imprese, soggetti profit e no-profit, con o senza personalità giuridica) che intendono convenzionarsi con il Comune di Sogliano al Rubicone devono:

a) Aver presentato o impegnarsi a presentare SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), attestante il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e delle dotazioni minime previsti dalla normativa regionale vigente per centri estivi (DGR 247/2018, modificata con DGR 469/2019). Nota: per le istituzioni scolastiche paritarie, il servizio estivo è assimilato all'attività principale svolta negli stessi spazi durante l'anno scolastico; pertanto, non è necessario presentare la SCIA, restando comunque obbligatoria la produzione del progetto educativo e organizzativo secondo il modello predisposto dal Comune.

b) Impegnarsi ad adottare tutte le indicazioni operative eventualmente disposte a livello nazionale e/o regionale.

c) Allegare alla domanda i costi settimanali riferiti ai mesi di frequenza del centro estivo, adeguatamente pubblicizzati dal gestore.

d) Garantire, oltre ai requisiti minimi previsti dalla normativa, i seguenti requisiti aggiuntivi:

- Accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso, fatta eccezione per motivi organizzativi documentati e per garantire continuità didattica;
- Accoglienza dei bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, in accordo con il Comune di residenza, garantendo modalità di intervento e sostegno appropriate;
- Pubblicazione di un progetto educativo e organizzativo accessibile alle famiglie, contenente finalità, attività, articolazione della giornata, spazi, personale coinvolto (orari e turnazione);
- Garanzia della fruizione di diete speciali per i minori, se previsto il servizio mensa, garantendo adeguata documentazione e comunicazione alle famiglie

2. Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

1. Garantire che il centro estivo sia organizzato nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime previste dai protocolli nazionali e/o regionali per centri estivi in vigore;
2. Tenere idonea contabilità delle rette applicate, degli sconti riconosciuti alle famiglie e delle presenze dei minori, rendendola disponibile al Comune in caso di eventuali controlli e sopralluoghi da parte dell'Amministrazione comunale o dei servizi competenti;
3. Stipulare polizza assicurativa a copertura di personale (incluso volontario) e minori frequentanti il centro.
4. Resta inteso che il soggetto gestore convenzionato potrà pubblicizzare le proprie iniziative riportando la dicitura "*In collaborazione con il Comune di Sogliano al Rubicone - Assessorato alle Politiche Giovanili, Servizi Sociali, Scuola*" ed inserire nel materiale informativo lo stemma del Comune di Sogliano.

## **ART. 8 - DURATA**

La presente Convenzione ha una durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e non è rinnovabile. La convenzione è valida per l'estate 2026 e perderà efficacia automaticamente all'atto dell'ultima liquidazione delle somme previste dalla convenzione.

## **ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA**

1. La convenzione potrà essere risolta dal Comune o dal soggetto gestore convenzionato nei seguenti casi:
  - a) Realizzazione delle attività progettuali in modo gravemente difforme rispetto a quanto dichiarato nella presentazione del progetto, o comunicazione formale all'Amministrazione dell'impossibilità a realizzare il progetto;
  - b) Mancata presentazione entro i termini previsti della relazione descrittiva e valutativa dei programmi e delle attività e/o della relazione tecnico-contabile analitica;
  - c) Mancata trasmissione, su richiesta del Comune, della documentazione amministrativa e contabile necessaria a giustificare le spese oggetto di rimborso o mancata integrazione della stessa.
2. Costituisce inoltre grave inadempimento contrattuale, con conseguente facoltà per il Comune di procedere alla risoluzione della convenzione e all'eventuale recupero delle somme erogate, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - a) richiesta al Comune di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla convenzione a titolo di IVA o altri oneri fiscali;
  - b) applicazione alle famiglie di rette di frequenza maggiorate o rimodulate al fine di recuperare l'IVA o altri oneri fiscali connessi alla gestione del servizio;
  - c) mancata applicazione dell'agevolazione tariffaria nella misura stabilita dal presente avviso e dalla convenzione.
3. La revoca della convenzione potrà essere disposta da entrambe le parti tramite notifica formale, motivata e basata su ragioni documentate conformi alla normativa vigente.
4. Tutte le comunicazioni relative a risoluzioni o revoche saranno effettuate in forma scritta e conservate agli atti, al fine di garantire tracciabilità e trasparenza.

## **ART. 10 – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (ART. 26 del D.LGS. 33/2013)**

1. Il Comune di Sogliano al Rubicone provvede alla pubblicazione dei dati relativi al soggetto gestore convenzionato e agli importi complessivamente erogati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).
2. Non saranno pubblicati dati identificativi dei minori o delle famiglie beneficiarie, al fine di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti, in conformità con l'art. 4 e art. 9 del GDPR.
3. Le informazioni pubblicate comprenderanno esclusivamente:
  - a) Elenco dei soggetti gestori convenzionati;
  - b) Importi totali erogati per ciascun soggetto gestore;
  - c) Numero aggregato di minori beneficiari, senza possibilità di identificazione diretta.
4. La pubblicazione ha finalità di trasparenza, tracciabilità e responsabilità amministrativa, conformemente ai principi di integrità, efficacia e buona gestione delle risorse pubbliche.

## **ART. 11 – CLAUSOLA DI RINVIO CONTROVERSIE**

I rapporti tra Comune e Gestore si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

## **ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI**

Comune e Gestore provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Le imposte di bollo, se dovute, sono a carico del Gestore.

## **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Comune di Sogliano al Rubicone e il soggetto gestore operano nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

### **1) Ruoli nel trattamento dei dati**

Il soggetto gestore opera in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali degli utenti del centro estivo, determinando in autonomia le finalità e le modalità del trattamento connesse all'organizzazione e gestione del servizio.

Il Comune di Sogliano al Rubicone opera quale titolare del trattamento per i dati trattati nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alla gestione della misura di agevolazione.

### **2) Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla gestione del servizio di centro estivo, all'applicazione dell'agevolazione tariffaria e agli adempimenti amministrativi, contabili e di legge.

### **3) Obblighi del gestore**

Il soggetto gestore si impegna a:

- trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati;
- garantire che i dati siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio;
- assicurare la riservatezza del personale autorizzato al trattamento.

Il soggetto gestore mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività espletate. Il Gestore è responsabile, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), del trattamento dei dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento delle attività, il medesimo è tenuto ad acquisire.

### **4) Comunicazione dei dati al Comune**

Il gestore trasmette al Comune esclusivamente i dati strettamente necessari alla gestione della misura di agevolazione, in forma preferibilmente aggregata o comunque nel rispetto del principio di minimizzazione.

### **5) Conservazione dei dati**

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e nel rispetto degli obblighi normativi vigenti.

### **6) Responsabilità**

Ciascuna parte è responsabile per i trattamenti di propria competenza e risponde di eventuali violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Gestore acconsente che i dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento.

Comune e gestore hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per il Gestore .....

Per il Comune .....